

Prot. n. 5798

Il giorno 19 novembre 2015, il Giudice Sportivo Nazionale ha deciso in merito all'istanza pervenuta dalla Società CUS Cagliari e ha disposto quanto segue:

- VISTA l'istanza dalla Società CUS Cagliari formalizzata in data 13/11/2015 e pervenuta al Giudice Sportivo Nazionale in data 16/11/2015 riguardante la posizione dell'atleta Singh Baliar in merito alla gara dell'8/11/2015 tra CUS Cagliari e HC Roma;
- VISTO il provvedimento del 16/11/2015 di fissazione della data di decisione;
- VISTE le memorie e i documenti pervenuti dalla Società A.S.D. Hockey Club Roma;

OSSERVA

Con istanza formalizzata in data 13 novembre 2015, il Sodalizio Cus Cagliari segnalava al Giudice Sportivo Nazionale, al fine dell'emissione degli opportuni provvedimenti, che nella gara disputata a Roma il giorno 8 novembre 2015 tra il Sodalizio A.S.D. Hockey Club Roma ed il CUS Cagliari, aveva preso parte, secondo l'istante in posizione irregolare, in qualità di atleta per l'A.S.D. Hockey Club Roma, il Signor Singh Baliar, nato il 12.05.1995 a Patiala, Punjab, di nazionalità indiana.

Detto atleta, già tesserato per il Sodalizio Hockey Club N.C.R. Lazio, era stato ceduto in prestito alla A.S.D. Hockey Club Roma, a parere dell'istante in maniera doppiamente irregolare, in primo luogo in quanto tesserato esclusivamente per l'attività giovanile, in secondo luogo perché al primo anno di tesseramento in Italia. Nell'istanza non veniva precisata, né la normativa violata, né veniva svolta una specifica domanda di sanzione al Giudice Sportivo, avendo chiesto l'emissione "degli opportuni provvedimenti" con riferimento alla gara disputata.

A questo ufficio sono pervenute note e documentazione da parte del Sodalizio A.S.D. Hockey Club Roma, mentre né documenti né memorie sono state depositate dall'istante, nonostante abbia ricevuto il provvedimento di fissazione della data di decisione ai sensi dell'art.106 Regolamento di Giustizia.

\* \* \*

Va innanzitutto esaminata l'istanza sotto il profilo dell'ammissibilità e procedibilità.

L'art. 104 del Regolamento di Giustizia Federale prevede che il procedimento innanzi al Giudice Sportivo possa essere instaurato, oltre che d'ufficio, su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Ai sensi dell'art.105 l'istanza deve essere proposta entro il termine di 7 giorni dal compimento dell'evento e deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

Ovviamente deve essere corredata del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, siccome determinato con la Circolare n. 3 del 26.6.2015, per l'anno sportivo 2015-2016, ciò che è regolarmente avvenuto con bonifico trasmesso alla Federazione in data 13.11.2015, altrimenti deve considerarsi irricevibile.

Anche se proposta in maniera piuttosto succinta e scarna, augurandosi che in futuro possano essere presentate istanze contenenti quantomeno le norme o il gruppo di norme che si assume violato, l'istanza appare appena sufficiente nell'esposizione dei due motivi addotti e nell'oggetto, per poter essere esaminata nel merito.

Si ritiene di dover esaminare i due motivi separatamente, anche se riferiti entrambi alla presunta irregolarità del prestito, premettendo che il Sig. Singh Baliar è proveniente dalla Hockey Punjab, Federazione affiliata alla Hockey India, come risulta dal NOC (no objection certificate) acquisito agli atti, per cui trattasi di atleta straniero extracomunitario, la disciplina del cui tesseramento è dettata dall'art. 21 del Regolamento Organico della FIH, nonché dalle deliberazioni del Consiglio Federale, cui lo stesso art. 21 rimanda, per lo più espresse annualmente e nella prassi nella forma di "Circolari". Tra quest'ultime assumono rilevanza la Circolare n. 2, la n. 4 ed indirettamente la n. 8.

Con il primo motivo di presunta irregolarità si assume che l'atleta Singh Baliar sia stato tesserato esclusivamente per l'attività giovanile, per cui non avrebbe potuto prender parte ad una partita di Campionato di serie A1.

Il motivo è infondato.

Esaminata la documentazione prodotta dalle parti, l'atleta in questione risulta aver partecipato alla gara in quanto concesso in prestito dell'Hockey Club NCR Lazio, che a sua volta l'aveva tesserato. Dalla documentazione prodotta dal Sodalizio A.S.D. Hockey Club Roma si rileva che nel tesseramento non v'è alcuna dicitura riguardante la limitazione all'attività giovanile, né ciò è stato specificato nel NOC, che consiste nella certificazione del nulla osta rilasciato da parte della federazione del paese di provenienza. Che fosse destinato all'attività giovanile della Hockey Club NCR Lazio lo si può evincere per il fatto che lo stesso sodalizio, che svolge, tra l'altro, attività sportiva nel campionato di serie B maschile, avesse già due atleti extracomunitari tesserati e quindi avrebbe potuto utilizzare il terzo, in effetti, solo per l'attività giovanile, stante il fatto che la Circolare n. 2 limita l'utilizzo di atleti extracomunitari al numero di due per detto campionato.

Il punto però, è che il Singh Balihar non risulta essere stato utilizzato dal Sodalizio Hockey Club NCR Lazio, per cui nessuna disposizione relativa al limite di extracomunitari risulta violata dal medesimo Club.

Nessuna allegazione di lamentela sembra invece sia stata proposta dall'istante CUS Cagliari in merito al limite numerico nell'utilizzo di extracomunitari da parte del sodalizio A.S.D. Hockey Club Roma, che in effetti risulta non superato (come si evince dal tabulato della Federazione intitolato "Lista tesserati per la società", acquisito agli atti), per cui la posizione dell'atleta, per quanto riguarda il sodalizio con cui ha partecipato al campionato di serie A/1 maschile, è assolutamente regolare.

Con il secondo motivo si afferma l'irregolarità del prestito del medesimo atleta essendo al suo primo anno di tesseramento in Italia.

Anche questo secondo motivo è infondato.

Nella specie non risulta alcuna violazione degli artt. 29 e 30 del Regolamento Organico, dettati in tema di "Trasferimento provvisorio o prestito" come risulta infatti da nota dell'Ufficio tesseramento prot.5791 del 18.11.15 (acquisita agli atti), l'atleta Singh Baliar non è stato impegnato in alcuna gara di Campionato di Hockey prima di essere stato concesso in prestito alla ASD Hockey Club Roma.

E' importante inoltre precisare che le deliberazioni del Consiglio Federale, adottate annualmente e per prassi pubblicate normalmente sotto forma di Circolari, hanno di solito validità annuale, facendo espresso riferimento ad un campionato specifico, tant'è che di anno in anno vengono rinnovate, con, o anche senza, modifiche.

Nel caso specifico, la Circolare n. 8 – Anno Sportivo 2015-2016, in tema di "Scioglimento del vincolo a titolo oneroso", prevede delle regole specifiche riguardo appunto lo scioglimento del vincolo, con la fissazione di "parametri" per il calcolo delle indennità di preparazione (essendo scioglimento a titolo oneroso).

Nello specifico, per quanto riguarda gli atleti extracomunitari ed italiani provenienti da federazioni extracomunitarie, al Parametro F è previsto: " al 1° (intende anno di tesseramento) NON CEDIBILE", "al 2° anno, Euro 4.000,00", "al 3° anno, Euro 3.000,00", e così via, sino al prevedere "nulla" al 5° anno.

Con detta Circolare, quindi, il Consiglio Federale ha voluto dettare una norma ben precisa, in occasione dello scioglimento del vincolo a titolo oneroso, imponendo la NON CEDIBILITA' dell'atleta al primo anno di tesseramento.

Ora, anche se dall'istanza non v'è alcun riferimento ad una normativa della Federazione violata, con ogni probabilità il Sodalizio CUS Cagliari avrà inteso tale dettame non solo come riferito ad un'impossibilità di cessione a titolo definitivo, ma anche di cessione in prestito. L'assunto è però completamente errato, almeno per due ordini di ragioni.

Innanzitutto dalla lettera della disposizione non v'è alcun riferimento al prestito (che è cosa ben diversa dalla cessione). Secondo un'interpretazione letterale, quindi, non si avrebbe motivo di ampliare il divieto ai prestiti, anche se comunemente nell'Hockey viene usata l'espressione, poco corretta dal punto di vista del linguaggio giuridico, "cessione in prestito".

In secondo luogo, ma di primaria importanza, è il fatto che la disposizione è inserita all'interno di una circolare riguardante gli svincoli e quindi riferirsi ad un prestito quando si sta vertendo in materia di scioglimento dei vincoli è addirittura una contraddizione in termini, non comportando il prestito alcun scioglimento del vincolo con il Sodalizio di appartenenza.

Per completezza di esposizione si rappresenta che, tra gli atti federali, si è rinvenuta una circolare (la n. 1, riferita all'Anno Sportivo 2008-2009), riferita sempre al calcolo dell'indennità di formazione per lo scioglimento dei vincoli, che riporta all'allora Parametro E riguardante gli atleti extracomunitari, al 1° anno, accanto alla dicitura "NON CEDIBILE" l'espressione "( Prestito e/o Cessione )". Quest'ultima circolare però, deve ritenersi non più in vigore, sia perché riferita ad una annualità ormai trascorsa (2008-2009), sia perché comunque superata e sostituita

dall'odierna circolare n.8 per l'anno sportivo 2015-2016, sopra citata. E' appena il caso di rilevare che con ogni probabilità sia stata espunta la predetta dicitura nella nuova circolare, proprio perché ci si è accorti che non aveva alcun senso apporre una limitazione al prestito in materia di scioglimento dei vincoli.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, rigetta l'istanza.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Fto Avv. Roberto Catucci

---

Per la pubblicazione.

Roma, 19 novembre 2015

Il Segretario Generale f.f.  
Cinzia Profeta

